

CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

\*\*\* \*\*

Art. 1

1.1 RTV concede all'inserzionista che accetta la fruizione di spazi pubblicitari come risultanti dall'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista stesso.

1.2 La trasmissione del messaggio pubblicitario avverrà con la frequenza e cadenza indicata nell'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista.

1.3 L'inserzionista in ogni caso prende atto ed accetta che RTV, per esigenze tecniche e/o di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto, variando orari e date della programmazione televisiva/radiofonica, nonché delle fasce pubblicitarie; qualora, per effetto di tali variazioni, non sia possibile la diffusione del messaggio pubblicitario nella fascia oraria concordata, RTV si impegna comunque a garantire la trasmissione in una delle fasce orarie più prossime o comunque in altre che, sulla base dei dati di ascolto, possano avere caratteristiche simili a quelle concordate.

1.4 L'inserzionista prende atto, inoltre, che, qualora nella fascia oraria concordata, sia prevista la trasmissione di eventi in diretta (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, competizioni sportive, rassegne musicali, spettacoli, etc.), la diffusione del messaggio pubblicitario potrà avvenire compatibilmente con lo svolgimento degli eventi stessi e con le esigenze di fruizione del programma da parte del pubblico; qualora, per effetto della programmazione di tali eventi in diretta, non sia possibile la diffusione del messaggio pubblicitario nella fascia oraria concordata, RTV si impegna comunque a garantire la trasmissione in una delle fasce orarie più prossime o comunque in altre che, sulla base dei dati di ascolto, possano avere caratteristiche simili a quelle concordate.

1.5 Nei casi previsti dai superiori commi 1.3 e 1.4, l'inserzionista esonera espressamente RTV da ogni responsabilità in ordine alle modifiche delle fasce orarie, restando comunque confermata la trasmissione del messaggio pubblicitario con la cadenza concordata.

1.6 L'inserzionista esonera RTV da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancata messa in onda del messaggio pubblicitario, qualora ciò sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edizioni straordinarie del notiziario, interruzioni del segnale satellitare, etc.; in tali casi, la trasmissione del messaggio pubblicitario in altra e diversa fascia oraria potrà avvenire a discrezione di RTV e compatibilmente con le esigenze tecniche, di servizio e di palinsesto, senza che l'inserzionista nulla abbia a pretendere in caso non sia possibile provvedere alla trasmissione.

\* \* \*

Art. 2

2.1 Il contratto ha la durata precisata nell'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista; nel periodo concordato RTV garantirà la trasmissione del messaggio pubblicitario secondo le modalità convenute.

\* \* \*

Art. 3

3.1 Il corrispettivo complessivo pattuito per la trasmissione dei messaggi pubblicitari con le modalità e nel periodo concordato è quello risultante dall'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista.

\* \* \*

Art. 4

4.1 L'inserzionista si obbliga a consegnare a RTV il messaggio pubblicitario da trasmettere con almeno 7 giorni di anticipo sulla prima trasmissione nei formati specificati nella scheda tecnica. Il ritardo nella consegna del messaggio pubblicitario da parte dell'inserzionista ovvero la consegna in formato diverso da

quanto previsto nella scheda tecnica non comporta alcuna modifica alla durata del contratto ed in ogni caso RTV avrà diritto di procedere alla prima trasmissione del messaggio decorsi i giorni necessari alla sua schedulazione dal momento della ricezione

4.2 RTV si obbliga alla diffusione del messaggio con modalità perfettamente aderenti all'originale consegnato, essendole inibito apportare qualsiasi modifica, se non previamente concordata per iscritto con l'inserzionista.

4.3 Tuttavia, RTV si riserva il diritto di verificare il contenuto del messaggio pubblicitario consegnatole previamente alla sua diffusione e l'insindacabile diritto di rifiutare la sua messa in onda nei seguenti casi:

- a) inserimento di contenuti contrari a norme di Legge, ordine pubblico ovvero al comune senso di decenza e pudore;
- b) carenza di requisiti tecnici per la messa in onda del messaggio pubblicitario;
- c) contrarietà del contenuto del messaggio alle linee di politica redazionale di RTV;
- d) contrarietà del contenuto del messaggio pubblicitario alle norme previste dal Codice Deontologico approvato dalla Consulta per L'informazione, nonché ad ogni altra ulteriore disposizione normativa o regolamentare, anche secondaria, cui RTV è tenuta ad uniformarsi.

4.4 In ogni caso, l'inserzionista resta responsabile verso terzi, civilmente e penalmente, del contenuto del messaggio di cui richiede la diffusione.

4.5 Il rifiuto alla trasmissione del messaggio pubblicitario dovrà essere comunicato per iscritto da RTV all'inserzionista entro 5 giorni dalla ricezione del messaggio, indicando espressamente le motivazioni.

4.6 In tale caso, l'inserzionista potrà procedere alla modifica del messaggio pubblicitario per renderlo idoneo alla sua diffusione ovvero comunicare la propria volontà di recedere dal rapporto; qualora opti per il recesso, l'inserzionista avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di corrispettivo, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute da RTV.

\* \* \*

#### Art. 5

5.1 L'inserzionista potrà rinunciare alla diffusione del messaggio pubblicitario, dandone comunicazione scritta a RTV ma non avrà diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

5.2 Ricevuta la comunicazione di rinuncia, RTV non sarà tenuta all'ulteriore diffusione dei messaggi pubblicitari né potrà pretendere il pagamento relativo alle mensilità successive a quella in cui è pervenuta la comunicazione di rinuncia, salvo il diritto di percepire -o di trattenere se già ricevuto- il corrispettivo per l'intera mensilità in corso al momento della comunicazione di rinuncia

\* \* \*

#### Art. 6

6.1 L'inserzionista si assume ogni onere e responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione ed alla diffusione delle comunicazioni commerciali.

6.2. L'inserzionista garantisce di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro diffusione e si impegna a manlevare e tenere indenne RTV verso i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto del presente contratto.

\* \* \*

#### Art. 7

7.1 La diffusione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice irradiazione dello stesso da parte di RTV ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione.

7.2 Le contestazioni per irregolarità di emissione riscontrate dall'inserzionista dovranno, a pena di decadenza, pervenire a mezzo lettera raccomandata a RTV entro 40 giorni dalla data di trasmissione.

7.3 In nessun caso l'inserzionista potrà ritardare o sospendere i pagamenti.

7.4 Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo l'inserzionista avrà diritto alla sola ripetizione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento. La registrazione dei programmi trasmessi da RTV viene effettuata ininterrottamente da RTV. Tale materiale, disponibile per 90 giorni dalla data della messa in onda, presso RTV, è a disposizione dell'inserzionista per attestare sia la qualità che l'avvenuta trasmissione dei messaggi.

\* \* \*

#### Art. 8

8.1 L'inserzionista prende atto dei principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico di RTV, che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione sul sito:

<https://www.sanmarinortv.sm/chi-siamo/azienda/codice-etico-c195/codice-etico-a182741> e si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui RTV si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

8.2 L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di RTV, delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

\* \* \*

#### Art. 9

9.1 Il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) qualora RTV non provveda, senza giustificato motivo, per oltre tre volte consecutive a trasmettere il messaggio pubblicitario con la frequenza cadenza stabilita nell'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista:

- b) qualora l'inserzionista non provveda al pagamento anche di un solo importo alle scadenze concordate nell'offerta sottoscritta per accettazione dall'inserzionista;

- c) violazione da parte dell'inserzionista anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico di cui al superiore art. 8.

9.2 Qualora si verifichi l'ipotesi sub a), l'inserzionista avrà diritto alla ripetizione degli importi eventualmente anticipati per la quota parte dei servizi di cui non ha usufruito, mentre nulla potrà pretendere in relazione ai canoni già pagati per servizi regolarmente effettuati a termini di contratto.

9.3 Qualora si verifichi l'ipotesi sub b), RTV potrà sospendere la trasmissione dei messaggi pubblicitari a far data dal terzo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; in ogni caso RTV conserverà il diritto a percepire, a titolo di penale, l'intero corrispettivo pattuito.

9.4 Qualora si verifichi l'ipotesi sub c), RTV potrà sospendere immediatamente la trasmissione dei messaggi pubblicitari; in ogni caso RTV conserverà il diritto a percepire, a titolo di penale, l'intero corrispettivo pattuito.

9.5 In ogni ipotesi di risoluzione contemplata nel presente articolo, ciascuna parte conserverà il diritto di richiedere il risarcimento del danno eventualmente risentito in conseguenza dell'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione.

\* \* \*

#### Art. 10

10.1 Le parti convengono che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto sia alternativamente competente il Tribunale della Repubblica di San Marino ovvero quello del luogo ove ha sede la parte convenuta in giudizio.

\* \* \*

#### Art. 11

11.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'ambito del loro rapporto contrattuale nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21 dicembre 2018, n. 171 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) nonché delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 limitatamente ai trattamenti di dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento Europeo.

11.2 San Marino RTV S.p.A. effettua i trattamenti dei dati personali per le finalità di cui al rapporto contrattuale con riferimento all'inserzionista o ad altri interessati coinvolti in qualità di Titolare del trattamento possedendo autonomia decisionale sulle finalità e sui mezzi dei trattamenti in virtù della natura delle prestazioni e delle competenze tecniche implicite dei propri operatori.

11.3 L'inserzionista ha ricevuto l'informativa sui trattamenti di dati personali e si impegna a farla pervenire a tutti gli interessati coinvolti nelle comunicazioni commerciali o nelle prestazioni erogate in forza del rapporto contrattuale

\* \* \*

#### Art. 12

12.1 Qualsiasi deroga o modifica alle condizioni generali di contratto saranno valide ed efficaci solamente se risultanti da atto scritto firmato da entrambi i contraenti.